



Eco-Design nel settore tessile

Unità 03: Requisiti normativi, regole di etichettatura e composizione dei prodotti tessili



Regolamento (UE) n. 1007/2011

L'etichettatura di composizione sui prodotti tessili è obbligatoria in ogni Paese dell' Unione Europea

Sono da considerare assimilati ai prodotti tessili :

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (almeno l'80% in peso)
- le parti tessili (almeno l'80% in peso):
 - o dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti
 - o dei rivestimenti di materassi
 - o dei rivestimenti degli articoli da campeggio
- tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione



Regolamento (UE) n. 1007/2011 - Definizioni

“Prodotto tessile”:

- il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, quale che sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

“Fibra tessile”:

- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili
- una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm,



Regolamento (UE) n. 1007/2011 – Denominazione delle fibre tessili

Nell'etichetta di composizione di un prodotto tessile deve essere riportata la sua composizione fibrosa, indicata utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'Al. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011

Esempio:

NOME	DESCRIZIONE DELLA FIBRA
Lana	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis areis</i>) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2




Regolamento (UE) n. 1007/2011 – Tolleranze

Un prodotto tessile deve essere etichettato o contrassegnato con il nome e l' indicazione percentuale in peso di tutte le fibre costituenti in ordine decrescente.

Le tolleranze ammesse sono:

- **2% in peso di fibre estranee**
- **5% in peso di fibre estranee per i prodotti "cardati "**
- **3% tra la composizione fibrosa dichiarata e le percentuali ottenute dall'analisi effettuata conformemente al metodo di prova del regolamento**



Etichettatura di manutenzione

L'etichetta di manutenzione non è obbligatoria in UE, ma è ritenuta implicitamente necessaria, al fine di fornire al consumatore le informazioni sulla corretta manutenzione del capo

Le informazioni possono essere fornite sia in frasi che in simboli, che identificano quali siano le condizioni ideali per il trattamento del capo nelle 5 categorie:

1. il lavaggio
2. il candeggio
3. l'asciugatura
4. lo stiro
5. il tipo di processo per il lavaggio professionale



Il “marchio” e il “Made in...”

Il “**marchio**” è una rappresentazione grafica nominativa che consente:

- al **produttore** di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli della concorrenza
- al **consumatore** di operare una scelta commerciale perché attraverso il marchio ricollega al prodotto certe caratteristiche qualitative.

Il “marchio” ha due funzioni:

- “**funzione di garanzia**”: far desumere indicazioni precise riguardanti la qualità del prodotto
- “**funzione evocativa**” suscita nel consumatore sensazioni evocative di uno “status symbol”



Il “marchio” e il “Made in...”

Il “Made in..” è paragonabile ad un marchio che può rafforzare i valori del “brand” nel caso in cui nel paese di produzione sia riscontrabile un’elevata tradizione qualitativa.

Non esiste alcuna normativa a livello comunitario relativa all’obbligo di riportare l’indicazione dell’origine su prodotti importati da paesi terzi.

Non è obbligatorio indicare l’esatta origine dei prodotti, è possibile quindi importare le merci:

- **Indicando l’esatto “Made in ...”**
- **Senza indicare l’esatto “Made in ...”**



Dichiarazione di origine preferenziale

L'origine preferenziale consiste nel riconoscimento di uno status specifico ad una merce proveniente dall'estero.

“TRASFORMAZIONI SUFFICIENTI”: operazioni in grado di far cambiare il codice doganale del prodotto.

In allegato al Codice doganale sono consultabili tabelle che elencano le lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali al fine di ottenere l'origine preferenziale, ad esempio:

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata che conferisce l'origine
5208	Tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati <u>oppure</u> Stampa accompagnata da almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (...) purché il valore dei tessuti stampati non ecceda il 47.5% del prezzo franco fabbrica del prodotto



Regole di lista

Si tratta di un elenco delle lavorazioni o trasformazioni che devono essere effettuate su materiali non originari affinché il prodotto fabbricato possa ottenere il carattere originario

Ciascuna disposizione presenta un allegato contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni che è necessario eseguire su materiali non originari affinché il prodotto fabbricato possa ottenere il carattere originario, es:

ORIGINE PREFERENZIALE
(Almeno DUE operazioni sostanziali nello stesso Paese)
PRODOTTO:LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE

Filato	▶	Da fibra a nastro e da nastro a filato
Tessuto ortogonale greggio	▶	Filatura + tessitura
Tessuto a maglia greggio	▶	Filatura + allestimento maglia

